



SENT.155/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 17 dicembre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe, ha pronunciato la presente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. 21146 del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal Tenente Colonnello dott. **OMISSIS** rappresentato e difeso, dall'Avvocato Alessandro Di Sciascio (C.F. DSCLSN78L30E243P) PEC avvalessandrodisciascio@pec.it;

CONTRO

-il Ministero della Difesa, C.F. e P.I. 80234710582 in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, costituito in proprio tramite la Dott.ssa Chiara Mignemi (funzionaria ministeriale), su delega del Direttore Generale PREVIMIL, PEC Ministero previmil@postacert.difesa.it;

nonché

- l'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (codice fiscale: CPNMNL67E42A345R) Pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in

	L'Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;	
	Visti gli atti e i documenti di causa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il Ten. Col. OMISSIS , ufficiale dell'Esercito Italiano, con ricorso del 2 giugno	
	2025 ha premesso di avere una carriera contrassegnata da lunghi anni di	
	servizio e missioni operative, durante la quale ha riportato infermità	
	riconosciute dipendenti da causa di servizio. In particolare, con decreto del	
	Ministero della Difesa n. OMISSIS del OMISSIS /2021, gli sono state	
	riconosciute dipendenti da causa di servizio talune patologie dell'apparato	
	osteo-articolare (spondiloartrosi del rachide) e gastrointestinale (gastrite	
	cronica) – infermità ascritte cumulativamente alla Tabella A, VI categoria ai fini	
	dello status di vittima del servizio e dell'equo indennizzo. A seguito di tale	
	riconoscimento, il Ten. Col. OMISSIS ha ottenuto la corresponsione di un equo	
	indennizzo per le infermità accertate.	
	2. Nel tempo, tuttavia, OMISSIS ha lamentato un peggioramento delle	
	infermità già riconosciute. In data OMISSIS /2024, per il tramite gerarchico,	
	egli ha presentato al Ministero della Difesa un'istanza di aggravamento	
	concernente le due infermità già individuate (la gastrite cronica HP negativa e	
	la spondiloartrosi cervico-dorsale con multiple discopatie da C3 a C7 ed ernia	
	discale), allegando documentazione sanitaria aggiornata. Tale istanza era	
	finalizzata a ottenere una revisione in aumento della categoria di ascrivibilità	
	tabellare delle lesioni ai fini di un miglior equo indennizzo e, contestualmente,	
	preordinata alla concessione della pensione privilegiata ordinaria (PPO) a	
	causa dell'aggravamento delle menomazioni già riconosciute dipendenti da	
	- pag. 2 di 15 -	

causa di servizio.

3. Il **OMISSIS/2024** la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) competente ha visitato il Ten. Col. **OMISSIS** per valutare l'aggravamento. Con verbale in pari data, la seconda C.M.O. di Roma ha stabilito l'insussistenza dei requisiti per un aggravamento ai fini dell'equo indennizzo, negando quindi un superiore inquadramento tabellare delle infermità già riconosciute. In conseguenza di tale esito negativo, **OMISSIS** ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Lazio (Roma) in data 10 settembre 2024 per ottenere l'annullamento del verbale C.M.O. del **OMISSIS/2024**. Tale giudizio amministrativo risulta tuttora pendente (R.G. 9428/2024) e non definito, ancorché il ricorrente abbia presentato istanza di prelievo per sollecitarne la trattazione.

4. Poco dopo, il 28 dicembre 2024, il Ten. Col. **OMISSIS** ha presentato all'I.N.P.S. – gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) – un'istanza di pensione privilegiata ordinaria connessa all'aggravamento dichiarato, allegando il provvedimento medico-legale del **OMISSIS/2024** e tutta la documentazione sanitaria pertinente. L'istanza mirava ad ottenere il riconoscimento anticipato del proprio diritto a pensione privilegiata, stante l'aggravamento delle patologie di servizio, pur essendo egli tuttora in servizio attivo.

5. A seguito di tale domanda di PPO, in data **OMISSIS/2025** la sede INPS competente ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare (PREVIMIL) – la trasmissione della documentazione sanitaria e amministrativa relativa al militare **OMISSIS**, necessaria per istruire la pratica di pensione privilegiata. In riscontro, il **OMISSIS/2025** il Ministero della Difesa ha emanato la nota prot. **OMISSIS**, con la quale ha rigettato

l'istanza. Nella suddetta nota, l'Amministrazione ha comunicato di non poter dar seguito alla domanda di pensione privilegiata ordinaria in quanto l'ufficiale risulta "a tutt'oggi in attività di servizio" e, pertanto, una siffatta domanda potrà essere utilmente proposta solo dopo la cessazione dal servizio e il collocamento in congedo, ai sensi degli artt. 167 e 168 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. **OMISSIS**. Nella stessa nota si evidenzia inoltre che, con provvedimento del **OMISSIS**/2025 (di cui la nota ribadisce il contenuto), il Ministero aveva già giudicato "non aggravate le patologie" del ricorrente ai fini dell'equo indennizzo e aveva conseguentemente respinto anche l'istanza di pensione privilegiata ordinaria, visto il mancato riconoscimento di aggravamento.

6. Ritenendo tale risposta lesiva dei propri diritti, il Ten. Col. **OMISSIS** ha proposto il presente ricorso innanzi a questa Sezione giurisdizionale. Con il ricorso l'interessato chiede l'annullamento e/o la riforma della nota ministeriale del febbraio 2025 e degli atti connessi, nella parte in cui rigettano la sua istanza di pensione privilegiata. In particolare, il ricorrente sollecita un intervento della Corte dei conti per vedere riconosciuto sin d'ora il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria in relazione alle infermità dipendenti da causa di servizio aggravatesi, con ogni conseguente provvedimento satisfattivo (fino all'eventuale accertamento medico d'ufficio sulle sue attuali condizioni di salute). In subordine, chiede che la Corte disponga una nuova visita medico-legale per una valutazione aggiornata, finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata.

7. Si sono costituiti in giudizio, quali amministrazioni resistenti intimate, sia il Ministero della Difesa sia l'INPS.

Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata l'11 novembre 2025, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e per aver impugnato un atto non provvedimentale. Inoltre, il Ministero ha chiesto la propria estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver adottato alcun atto lesivo (avendo anzi riconosciuto a suo tempo la dipendenza da causa di servizio delle infermità di **OMISSIS**).

L'INPS, con memoria del 9 dicembre 2025, ha contestato la fondatezza del ricorso, rilevando in particolare che la domanda di pensione privilegiata di **OMISSIS** risulta ancora in istruttoria e comunque sarebbe da rigettare, poiché egli è tuttora in servizio e le patologie denunciate non risultano dipendenti da causa di servizio secondo il competente Comitato di Verifica (CVCS).

Nel merito, sia l'INPS che il Ministero della Difesa hanno concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese a carico del ricorrente.

8. Con memoria del 4 dicembre il ricorrente ha contestato la validità della memoria difensiva depositata dall'amministrazione resistente, poiché il Ministero della Difesa si è costituito senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, violando l'art. 2 del R.D. n. 1611/1933 e l'art. 28 del Codice di Giustizia Contabile che impone il patrocinio obbligatorio di un avvocato nei giudizi davanti alla Corte dei conti. Inoltre, la funzionaria ministeriale delegata non avrebbe dimostrato alcuna abilitazione professionale, rendendo nullo il deposito (artt. 25-31).

Ha ribadito inoltre l'autonomia del giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti rispetto al giudizio pendente davanti al TAR e che il ricorrente ha pieno

	interesse ad agire, in quanto l'azione mira a ottenere un risultato utile e	
	giuridicamente apprezzabile, cioè il riconoscimento dell'aggravamento e della	
	pensione privilegiata.	
	Contesta anche la richiesta dell'amministrazione di estromettere il Ministero	
	della Difesa dal giudizio, poiché l'atto presupposto è stato emanato proprio da	
	tale amministrazione.	
	La memoria si conclude con la conferma delle conclusioni già espresse nel	
	ricorso e con ogni ulteriore riserva.	
	9. All'udienza pubblica del 17 dicembre 2025, assente il Ministero, sono	
	comparsi, come da verbale, gli avv.ti Di Sciascio per il ricorrente e Capannolo	
	per l'Inps, che hanno confermato le conclusioni formulate in atti.	
	Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Giurisdizione e delimitazione del <i>thema decidendum</i>.	
	In via preliminare, respingendo l'eccezione sollevata dal Ministero resistente,	
	va affermata la giurisdizione di questa Corte in ordine alle domande proposte	
	dal ricorrente. Oggetto del giudizio è, infatti, il diritto a ottenere un trattamento	
	pensionistico privilegiato, per infermità ritenute più gravi di quelle finora	
	riconosciute dipendenti da causa di servizio: materia pacificamente devoluta	
	al giudice contabile ex d.lgs. 174/2016. Il ricorrente non chiede qui alcun	
	beneficio estraneo alle pensioni (come potrebbe essere un miglioramento di	
	equo indennizzo o un diverso accertamento sanitario fine a sé stesso), bensì	
	invoca l'accertamento di un suo diritto pensionistico.	
	Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno inoltre chiarito che è ammissibile	
	anche un ricorso pensionistico finalizzato ad accertare la dipendenza da causa	
	- pag. 6 di 15 -	

	di servizio di un'infermità, qualora tale accertamento sia negato in sede	
	amministrativa, in funzione del futuro trattamento di privilegio richiesto come	
	bene finale. Conseguentemente, sussiste piena giurisdizione della Corte dei	
	conti a conoscere del ricorso avverso tale diniego del trattamento	
	pensionistico. Viceversa, resta estraneo a questo giudizio ogni profilo che	
	riguardi esclusivamente l'aggravamento ai fini dell'equo indennizzo o la validità	
	sostanziale del verbale della C.M.O. del OMISSIS /2024: aspetti attualmente	
	<i>sub-iudice</i> innanzi al TAR Lazio, che competono al giudice amministrativo e	
	sui quali questa Corte non è chiamata a pronunciarsi. In conclusione, la Corte	
	dei conti è competente a esaminare la legittimità del diniego della pensione	
	privilegiata ordinaria opposto al ricorrente.	
	2. Interesse ad agire e carattere dell'atto impugnato.	
	Il Ministero della Difesa ha eccepito inoltre l'inammissibilità del ricorso per	
	carenza di interesse ad agire, sostenendo che il Tenente Colonnello OMISSIS ,	
	essendo ancora in servizio attivo, non avrebbe alcuna utilità concreta e attuale	
	a ottenere una pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata ordinaria (PPO),	
	la cui fruizione è subordinata al collocamento in congedo.	
	L'eccezione non può essere condivisa alla luce dei principi affermati dalle	
	Sezioni Riunite.	
	Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo contabile ex art. 7, comma	
	2, del Codice di giustizia contabile, "per proporre una domanda o per	
	contraddire è necessario avervi interesse". L'interesse ad agire costituisce una	
	condizione dell'azione e si sostanzia nell'esigenza di ottenere un risultato utile,	
	giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.	
	Nel caso di specie, il ricorrente ha ricevuto un provvedimento amministrativo	
	- pag. 7 di 15 -	

che ha rigettato la sua istanza di aggravamento della PPO, motivando il diniego con la permanenza in servizio. Tale atto ha prodotto effetti giuridici immediati, precludendo l'accesso alla procedura di riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto. Ne deriva una lesione attuale della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, che giustifica l'azione giudiziaria. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES, hanno affermato che l'interesse ad agire può consistere nella rimozione di uno stato di incertezza giuridica, quando esso arrechi un pregiudizio concreto e attuale, anche in assenza di un danno economico immediato. Nel caso in esame, il ricorrente mira a ottenere una pronuncia che accerti il suo diritto alla PPO in relazione all'aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, così da evitare il consolidamento di un diniego amministrativo e garantire la certezza giuridica della propria posizione previdenziale.

In termini generali, il rigetto di una domanda di pensione privilegiata ordinaria motivato unicamente con la permanenza in servizio del militare si fonda su un dato normativo corretto (artt. 167 e 168 del D.P.R. 1092/1973), ma non esaurisce per ciò solo l'interesse del ricorrente.

In conclusione, se da un lato la norma giustifica il differimento del beneficio economico della PPO al momento del congedo, dall'altro la sola permanenza in servizio non costituisce motivo sufficiente per respingere l'istanza in termini definitivi.

Pertanto, sussistono i presupposti dell'interesse ad agire, e l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente deve essere rigettata.

3. Irrilevanza del giudizio pendente al TAR e autonomia delle tutele.

Sempre in via preliminare, la Corte rileva che la pendenza del ricorso davanti

al T.A.R. Lazio avverso il verbale della C.M.O. del **OMISSIS/2024** non

costituisce ostacolo alla decisione odierna, né incide direttamente sull'esito.

Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, il procedimento di

accertamento dell'aggravamento ai fini dell'equo indennizzo è, secondo la

giurisprudenza contabile consolidata, autonomo rispetto alla procedura

pensionistica privilegiata. Questi due iter, pur concernendo in parte gli stessi

fatti di servizio e le medesime menomazioni, mirano a finalità diverse e

possono avere esiti non coincidenti.

Il mancato riconoscimento di un aggravamento da parte della C.M.O. – oggetto

del ricorso al TAR – comporta che al ricorrente non sia stato concesso un

aumento dell'equo indennizzo né una riclassificazione tabellare delle infermità.

La giurisprudenza ha chiarito che “il procedimento finalizzato all'accertamento

della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento

della pensione privilegiata è autonomo rispetto a quello finalizzato alla

concessione dell'equo indennizzo”; i due benefici poggiano su presupposti

distinti e l'uno non preclude l'altro: pertanto, questa Corte non è vincolata né

deve attendere l'esito del giudizio amministrativo.

In definitiva, la pendenza del ricorso al TAR non impedisce la decisione del

presente ricorso, né vi sono motivi per sospendere il giudizio in attesa di quella

pronuncia.

4. Sull'impugnabilità della nota del 6 febbraio 2025.

Il Ministero della Difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo

che la nota del 6 febbraio 2025 non costituirebbe un provvedimento

amministrativo, ma una mera comunicazione informativa priva di effetti lesivi,

	volta unicamente a riepilogare lo stato della normativa e della posizione del	
	ricorrente.	
	L'eccezione non è fondata.	
	Secondo i principi generali dell'ordinamento, è impugnabile ogni atto che	
	incida negativamente su una posizione giuridica soggettiva, anche se privo di	
	forma provvedimentale, purché produca effetti giuridici diretti e immediati.	
	Nel caso di specie, la nota del 6 febbraio 2025, pur redatta in forma	
	interlocutoria, contiene un diniego espresso della pensione privilegiata,	
	fondato sulla permanenza in servizio del ricorrente. Essa non si limita a fornire	
	un'informazione neutra, ma assume una posizione giuridica vincolante per	
	l'Amministrazione, precludendo l'accesso alla prestazione richiesta.	
	Non rileva che l'Amministrazione l'abbia definito una "nota a chiarimento": ciò	
	attiene alla forma, ma non può mascherare la sostanza dispositiva e il	
	potenziale effetto di preclusione prodotto sull'istanza dell'interessato. Del	
	resto, la nota del PREVIMIL è il riscontro conclusivo a una formale domanda	
	di beneficio pensionistico: in assenza di essa, la richiesta di OMISSIS sarebbe	
	rimasta pendente.	
	Pertanto, la Corte ritiene che la nota del 6 febbraio 2025 costituisca un atto	
	impugnabile, in quanto esprime una volontà provvedimentale negativa	
	dell'Amministrazione, con effetti immediati sulla posizione soggettiva del	
	ricorrente.	
	L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero deve quindi essere	
	rigettata.	
	5. Sulla costituzione in giudizio del Ministero della Difesa senza il	
	patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
	- pag. 10 di 15 -	

Relativamente alle difese del ricorrente, va rilevato che la costituzione in giudizio del Ministero della Difesa senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, attraverso un proprio funzionario, è pienamente valida in una causa previdenziale innanzi la Corte dei conti.

La facoltà era già espressamente prevista dall'art. 6, comma 4, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, il quale stabiliva che “l'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato”.

Tale norma è stata tuttavia abrogata dall'art. 4 dell'all. 3 del d.lgs. 174/2016.

Attualmente, l'articolo 158 del c.g.c., rubricato Difesa delle pubbliche amministrazioni, stabilisce analogamente che le pubbliche amministrazioni possono costituirsi in giudizio avvalendosi di propri dirigenti o funzionari, senza obbligo di patrocinio legale esterno.

Tale facoltà è quindi prevista specificamente per i giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, in coerenza con il principio di semplificazione e riduzione dei costi di difesa.

Nel caso di preposizione di un dirigente a un ufficio adibito alla gestione del contenzioso la delega non è richiesta in forma espressa, bensì si ritiene implicitamente conferita dalle regole di organizzazione interna dell'ente e dalle competenze istituzionali del dirigente stesso.

Nel caso di delega a un funzionario, la norma richiede esplicitamente una delega appositamente conferita dal dirigente generale, che nel caso in esame risulta regolarmente depositata in atti. A differenza della situazione del dirigente, la delega non può essere presunta implicitamente, ma deve essere

	conferita dal titolare del potere di promuovere e resistere alle liti, individuato	
	nel dirigente preposto all'ufficio dirigenziale di livello generale.	
	Il dirigente o il funzionario delegato che si costituisce in giudizio non agisce	
	come procuratore in senso tecnico, bensì come rappresentante dell'ente in	
	veste di titolare di funzioni amministrative.	
	La norma che disciplina la costituzione mediante patrocinatore iscritto all'albo	
	si riferisce invece a un difensore in senso tecnico (avvocato iscritto all'albo).	
	Il Ministero della Difesa, come amministrazione statale, gode della medesima	
	facoltà di rappresentanza attraverso proprio dirigente o funzionario delegato.	
	Ne consegue che l'ente deve ritenersi costituito personalmente nel giudizio di	
	primo grado in quanto rappresentato da funzionario delegato. La costituzione	
	è pienamente valida e non incorre in alcun vizio di rappresentanza	
	processuale.	
	Tale facoltà rappresenta un'alternativa legittima al ricorso al patrocinio esterno,	
	e non incorre in difetti di rappresentanza che potrebbero determinare	
	l'inammissibilità della domanda o del ricorso.	
	6. Sulla richiesta di estromissione del Ministero della Difesa per carenza	
	di legittimazione passiva nel giudizio.	
	Il Ministero della Difesa ha eccepito la propria estromissione dal giudizio per	
	carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non aver adottato il	
	provvedimento finale relativo alla pensione privilegiata ordinaria (PPO) e di	
	non essere, pertanto, parte necessaria del presente giudizio.	
	L'eccezione non è fondata.	
	Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il Ministero della	
	Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – ha adottato la nota del	
	- pag. 12 di 15 -	

6 febbraio 2025, con la quale ha rigettato l'istanza di PPO presentata dal

ricorrente, motivando il diniego con la permanenza in servizio del medesimo.

Tale nota, oggetto di impugnazione, costituisce, come visto, un atto amministrativo lesivo, idoneo a incidere negativamente sulla posizione giuridica soggettiva del ricorrente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è legittimato passivo nel giudizio pensionistico l'ente che ha adottato l'atto impugnato o che ha concorso in modo determinante alla formazione della volontà amministrativa contestata (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 73/A/2023). In tale pronuncia, la Corte ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, rilevando che, pur spettando all'ente previdenziale la liquidazione della PPO, permangono in capo all'Amministrazione datrice di lavoro competenze strumentali e propedeutiche, tra cui la trasmissione della documentazione sanitaria e l'adozione di atti endoprocedimentali.

Del resto, il giudizio innanzi alla Corte dei conti non è l'atto amministrativo, ma il rapporto nel suo complesso, nel quale sono indubbie le competenze del Ministero citato.

Nel caso in esame, il Ministero della Difesa non si è limitato a svolgere un ruolo istruttorio, ma ha espresso una volontà provvedimentoale autonoma e negativa, precludendo l'accesso alla prestazione richiesta. Ne consegue che esso è parte necessaria del giudizio, in quanto titolare del potere amministrativo contestato.

Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa deve essere rigettata.

7. Il merito della questione.

Nel merito il ricorrente ha proposto la domanda di pensione privilegiata.

La perizia Dr. **OMISSIS** (**OMISSIS** /2024) evidenzia che la condizione osteo-articolare di **OMISSIS** è “in peggioramento ed invalidante” e soprattutto “sta cronicizzando”, con un “progressivo aumento di frequenza e di intensità” degli episodi dolorosi e disfunzionali. Queste espressioni indicano chiaramente un decorso cronico e ingravescente delle patologie, senza aspettativa di miglioramento spontaneo. Di conseguenza, **OMISSIS** conclude ascrivendo tutte le infermità alla Tabella A, IV categoria, coerente con una menomazione permanente (pensione privilegiata) anziché temporanea.

La perizia del Dr. **OMISSIS** (**OMISSIS**/2025) riscontra un aggravamento clinico-strumentale evidente delle infermità di **OMISSIS**. In particolare, per la patologia della colonna vertebrale cervicale nota “il carattere evolutivo ingravescente dell’artrosi cervicale”, responsabile di sintomatologia persistente (deficit di forza, dolore radicolare) e necessità continua di terapie analgesiche. Sul versante gastroenterologico, **OMISSIS** descrive la gastroduodenopatia come patologia ulcerosa recidivante, evidenziando la presenza di cicatrici duodenali da pregresse ulcere – segno di processo cronico e reiterato. Tali elementi implicano che anche la patologia gastrica non è risolta né destinata a migliorare stabilmente (anzi, tende a riacutizzarsi). Alla luce di ciò, Falco ritiene corretto elevare globalmente il quadro menomativo in quarta categoria Tabella A, con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Entrambe le perizie medico-legali confermano quindi il carattere cronico, ingravescente e non suscettibile di miglioramento delle principali infermità osteoarticolari e gastroenteriche di **OMISSIS**.

In relazione alla mancata valutazione dell’aggravamento va quindi accolta la

richiesta di disporre CTU al fine dell'accertamento. ai sensi dell'art. 64 del

D.P.R. 1092/1973, se la patologia dipendente da causa di servizio abbia “reso

inabile al servizio il dipendente”.

Alla luce di tutto quanto esposto, devono essere rigettate le domande

preliminari e disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

Spese al merito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in

composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-dichiara la giurisdizione della Corte dei conti;

-dichiara il ricorso ammissibile;

-accerta la legittimazione passiva del Ministero convenuto;

-dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio,

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del

ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Depositata in segreteria il 18/12/2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente